



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4087 del 2020, proposto da Michele Lisa in qualità di titolare dell'Azienda agricola La Valle, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Gioia e Federico Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Salerno e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, non costituiti in giudizio;
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 270/2020, resa tra le parti, concernente l'ordine di abbattimento di capi di bestiame risultati positivi ai test sierologici per la brucellosi bovina;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che le vicende relative all'allevamento dell'appellante hanno evidenziato, nel tempo, casi di bovini apparentemente positivi FdC poi abbattuti e risultati invece negativi alle analisi "post mortem";

Rilevato che la stessa ordinanza appellata riconosce incertezze e difetto di ulteriori analisi da parte della Asl, che ha omesso di approfondire gli esami avvalendosi ulteriormente di organi tecnici di migliore qualificazione;

Considerato che, poi, a proposito dei capi positivi FdC, la stessa ordinanza consente l'abbattimento di capi risultati positivi FdC alle analisi ematiche pur avendo conosciuto le vicende pregresse di "falsi positivi";

Ritenuto che l'appellante ha dichiarato che i capi sospetti o positivi FdC sono stati isolati da molte settimane e nessuno dei sintomi della brucellosi è comparso;

Rilevato che tali circostanze avrebbero dovuto indurre la Asl ad una più accurata attività di analisi, essendo l'isolamento utilizzabile anche per seguire la eventuale evoluzione sintomatica dei capi bovini, e poi eventualmente trarre le valutazioni definitive, in luogo di ordinare, tout court e subito, l'abbattimento generalizzato, su cui pure il primo Giudice è in parte intervenuto;

Considerato che, in difetto attuale di detti approfondimenti, per tutti i capi bovini di cui ai provvedimenti impugnati va sospeso l'abbattimento sino alla discussione collegiale che potrà auspicabilmente chiarire alcuni degli aspetti qui riproposti dall'appellante;

P.Q.M.

accoglie l'istanza e, per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza appellata, sospende integralmente l'esecutorietà degli atti impugnati in primo grado, fino alla discussione collegiale, che fissa alla camera di consiglio del 25 giugno 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 26 maggio 2020.

Il Presidente
Franco Frattini

IL SEGRETARIO